

ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO CON EFFETTO DI

RECLAMO ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Ricorrente: XXXXXXXXXXXXX

nel giudizio contro: **Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Legale**

Il ricorrente XXXXXXXXXXXXX, nato a Palermo il XXXXXXXXXXXXX, ed ivi residente alla Via XXXXXXXXXXXXX 5, C.F. XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del sottoscritto difensore Dott. Salvatore Musso (MSSSVT83B21G273O), Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, al n. 1978/A, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Serradifalco n. 123, cap 90145, indirizzo pec salvatore.musso@pec.commercialistipa.it fax n. 0916815103 giusto mandato in calce del presente ricorso

RICORRE

Avverso l'avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXXXX, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 17.10.2017, e notificato al ricorrente in data 10.11.2017, pari ad euro 962,36 complessivi, per richiederne l'annullamento, per i seguenti motivi, salvo altri ai sensi del comma 2 dell'art. 24, D.Lgs. n. 546/1992.

FATTO

In data XXXXXXXXXXXXX il ricorrente riceveva la notifica dell'impugnato avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXXXX con il quale l'Agenzia delle

Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Termini Imerese in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per l'anno 2012, in applicazione dell'art. 41-bis Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600.

L'avviso di accertamento è stato emesso dall'Ufficio sulla base della dichiarazione mod. 770 relativa all'anno 2012 predisposta dall'INPS, che avrebbe corrisposto al ricorrente un ammontare lordo pari ad euro 1.424,00 che l'Ufficio sottopone a tassazione in applicazione dell'art 67, comma 1 DPR 917/1986.

Per l'effetto, l'Ufficio accerta per l'anno 2012 una maggiore Irpef per un importo pari ad euro 423,00, una maggiore addizionale regionale pari ad euro 25,00, una maggiore addizionale comunale pari ad euro 12,00 (totale imposte euro 460,00), una sanzione pari ad euro 414,00, interessi fino alla data del 13.10.2017 pari ad euro 79,61, spese di notifica per euro 8,75, per un totale complessivamente dovuto pari ad euro 962,36.

Si ritiene che l'avviso di accertamento sia infondato ed illegittimo per i seguenti

MOTIVI DEL RICORSO

Si ritiene che la somma erogata dall'Inps al ricorrente nel corso dell'anno 2012 non rientri tra le fattispecie assoggettate a tassazione, in quanto trattasi di un rimborso spese di giustizia erogate a seguito di sentenza del Tribunale del Lavoro (allegato n. 2)

Il ricorrente XXXXXXXXXXXXX, nel corso dell'anno 2002, nella sua qualità di professionista (avvocato regolarmente esercente la propria attività professionale) ha predisposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n.

29620020013611838 a nome del padre sig. XXXXXXXXXXXX (allegato n. 3).

A seguito della cessazione dell'attività professionale avvenuta in data 22.11.2006 (allegato n. 4), il ricorrente ha formalmente rinunciato al mandato conferitogli dal padre e, conseguentemente, ha assunto il predetto incarico l'avv. XXXXXXXXXXXX come da note conclusive che si allegano (allegato n. 5).

Con sentenza n. XXXXXXXXXXXX del 26 novembre CCC il Tribunale di Palermo, sezione lavoro (allegato n. 2) ha accolto l'originario ricorso a nome del padre del ricorrente, nelle more venuto a mancare. Con medesima sentenza il Tribunale ha condannato l'Inps al pagamento delle spese della lite a favore del ricorrente, liquidate in 1.200,00 euro complessive, di cui 700,00 per onorari.

L'Inps ha predisposto il pagamento della predetta somma a favore del ricorrente sig. XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di erede del sig. Giovanni Ri-
baudo, nel corso dell'anno 2012 (allegato n. 6).

L'Ufficio, con l'emissione dell'impugnato avviso di accertamento, erroneamente sottopone a tassazione la predetta indennità, assimilata erroneamente a reddito diverso di cui all'art. 67 comma 1 del TUIR.,

Si ritiene che il medesimo avviso sia illegittimo per mancanza del presupposto impositivo.

La motivazione legittimante l'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio è da ricercare nella natura della somma liquidata dal Giudice del Lavoro, ed erogata dall'Inps.

Come facilmente desumibile dal dispositivo della sentenza allegato, il Giudice

del Lavoro ha liquidato la somma a favore del sig. Ribaudò Giovanni (padre dell'odierno ricorrente) a seguito dell'annullamento della cartella di pagamento originariamente dallo stesso impugnata.

L'Ufficio ha erroneamente assoggettato a tassazione la predetta somma, sulla base di una erronea equiparazione del predetto importo ad un onorario per attività professionale non svolta abitualmente (non troverebbe altrimenti altra spiegazione l'applicazione dell'art. 67 comma 1 del TUIR).

Tuttavia le somme liquidate in occasione di dispositivo di sentenza non rappresentano per la persona fisica non esercente attività di impresa né di lavoro autonomo una fonte reddituale. L'art. 6 comma 2 del TUIR, infatti, stabilisce un criterio generale applicabile a tutte le categorie reddituali: sono imponibili le somme percepite dal contribuente con funzione sostitutiva od integrativa di componenti reddituali. Tali somme costituiscono reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti e/o integrati. Ed i medesimi andrebbero semmai assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera i) del TUIR, il quale prevede espressamente la tassazione delle *“indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”*.

Nel caso specifico le somme liquidate dal Giudice del lavoro assumono natura risarcitoria per il ricorrente principale (padre dell'odierno ricorrente), per rimborso delle spese legali affrontate, e pertanto non vanno assoggettate ad Irpef.

La stessa Agenzia delle Entrate, con risoluzione num. 106/E del 19 settembre 2006, interpellata su una fattispecie assimilabile alla presente, ha statuito che **“le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato citta-**

dino non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria".

La circostanza che probabilmente ha indotto l'Ufficio ad assimilare l'importo percepito ad un reddito diverso è determinata dal fatto che l'odierno ricorrente era l'originario difensore del genitore, poi sostituito per riassunzione da altro professionista (nel caso specifico l'avv. XXXXXXXXXXXXX).

La somma incassata, di fatto, altro non era che un credito vantato dal genitore quindi, in ogni caso, mai assimilabile ad un reddito.

L'unico soggetto tassabile, semmai, nel caso specifico è il legale del ricorrente originario, ma solo nell'ipotesi in cui lo stesso abbia avvocato a sé le somme per distrazione, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, si deduce la assoluta illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, e pertanto, per tutte le motivazioni addotte nel corpo del presente ricorso introduttivo, questa On.le Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

VOGLIA

- dichiarare la illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
- in ogni caso dichiarare non dovute le sanzioni, facendo affidamento sulla buona fede del ricorrente

Si allega:

1. Copia dell'atto impugnato;
2. Copia sentenza del Giudice del Lavoro;
3. Copia del ricorso originario del de cuius;
4. Cessazione partita iva;

5. Copia riassunzione;

6. Copia sollecito del pagamento.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della pratica è pari ad euro 460,00 che l'indirizzo di posta elettronica certificata è salvatore.musso@pec.commercialistipa.it e che il numero di fax è 0916815103

Palermo, li 03.01.2018

Firma del difensore

*Atto firmato digitalmente**

Dr. Salvatore Musso

*Firma apposta in modalità digitale, in applicazione degli art. 16 e 16 bis D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, del D. Lgs 82/2005 e del D.M. 15 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016.